



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI MESSINA

PROT. N. 1133 V

Messina, 18 luglio 2011

All' On. Ministro per la Pubblica Amministrazione
e l'Innovazione
Prof. Renato Brunetta
Corso Vittorio Emanuele II, 116
00186 **ROMA**

e p.c. Al Presidente Consiglio Nazionale Ingegneri
Via IV Novembre, 118
00187 **ROMA**

OGGETTO: Richiesta parere su legittimità incarico Dirigenziale affidato a tecnico munito di Laurea triennale.

In riferimento all'oggetto risulta a questo Ordine che alcuni Enti locali della nostra Provincia, hanno indetto concorsi per l'assunzione di dirigenti tecnici, richiedendo quale titolo accademico il possesso della laurea, non meglio specificata se triennale o magistrale, in Ingegneria.

Tale elemento, a parere dello scrivente, è in evidente contrasto con l'art. 28 del D. lvo 165/2001, che prevede obbligatoriamente nel caso in questione il possesso, oltre ad una serie di requisiti professionali ben individuati, anche del diploma di laurea; vale a dire, secondo quest'Ordine, del titolo accademico rilasciato dopo il conseguimento della laurea magistrale, acquisita a conclusione del corso di studi in Ingegneria di durata quinquennale.

Analogamente, risulta anche a questo Ordine che alcune Amministrazioni pubbliche locali hanno provveduto ad attribuire incarichi di dirigente tecnico a tempo determinato a professionisti in possesso della sola laurea triennale e non già di quella magistrale, anche in questo caso in maniera difforme a quanto previsto dall'art. 110 del D. lvo 267/2000 che stabilisce, per i soggetti in questione, il possesso degli stessi requisiti per l'accesso alla qualifica da ricoprire e, quindi, anche in questo caso della laurea magistrale e non di quella triennale.

Tale considerazione è, oltretutto, ulteriormente confermata da quanto in proposito previsto dall'art. 19 del D. lvo 165/2001.



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MESSINA

PROT. N. _____ / ____

È ovvio, infatti, come la suddetta Laurea magistrale, non possa essere equiparata o considerata equipollente al diploma universitario in Ingegneria, rilasciato dopo un ciclo di studi di soli tre anni, che comporta una qualificazione e preparazione professionale di livello certamente non adeguato per ricoprire la qualifica di dirigente delle Amministrazioni Pubbliche.

Tale differenza, con riferimento alla tipologia del corso universitario seguito e quindi alla formazione ed alla qualificazione acquisita degli Ingegneri iunior, è stata autorevolmente evidenziata anche dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che nella adunanza del 24 luglio 2009 ha specificato come le attività professionali in zona sismica (riferimento particolarmente cogente per la provincia di Messina) siano di esclusiva competenza dei tecnici in possesso di laurea magistrale.

Peraltro, anche il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, per il tramite del proprio Centro studi, nella pubblicazione denominata appunto "Le competenze professionali degli Ingegneri iunior", ha individuato in modo puntuale e documentato le sostanziali differenze tra laureati triennali e laureati magistrali.

In ogni caso, onde allontanare ogni possibilità di dubbio interpretativo circa la effettiva indicazione dell'art. 28 del D. Lvo 165/2001, si chiede all' On. Ministro di precisare se per diploma di laurea è da intendere inequivocabilmente la laurea magistrale e se, pertanto, il possesso della sola laurea triennale (diploma universitario) non è titolo sufficiente per accedere alla carriera dirigenziale nelle Amministrazioni pubbliche, per cui nei bandi di concorso per l'assunzione di dirigenti tecnici negli Enti pubblici deve essere obbligatoriamente richiesta la Laurea magistrale (cinque anni) e non già quella triennale.

Grati per la disponibilità che l' On. Ministro vorrà concederci ed in attesa di conoscere il parer richiesto, inviamo i nostri più cordiali saluti.

Il Presidente
Ing. Santi Trovato

